

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Estratto DCC n. 56 del 29.7.2015 di approvazione Variante Semplificata n. 26 al PRGC vigente, ex art. 17 comma 5 LR 56/77.

Estratto DCC n. 56 del 29.7.2015 avente per oggetto Approvazione Variante Parziale n. 26 al PRGC vigente (DGR 6-2832/2001) ai sensi dell'art. 17 comma 5 della LR 56777 e smei (adottata con DCC n. 15 del 25.3.2015) . Controdeduzioni alle osservazioni.

OMISSIS
DELIBERA

1)In ordine alle controdeduzioni espresse e contenute nell'Allegato "A"che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed al quale si rimanda e si fa riferimento per quanto qui non espresso , si ritiene di:

a)Accogliere:

- l'Osservazione n. 1 –Prot 8854/6.5.2015 (Anna Grazioli);
- l'Osservazione n. 2- Prot. 9081/8.5.2015 (Quaretta Antonio) ;
- l'Osservazione n. 3- Prot. 9085/8.5.2015 (Tiziano Isotta);
- l'Osservazione n. 5- Prot 9497/14.5.2015 (Maria Teresa Moro);
- l'Osservazione n. 7 – Prot 9559/14.5.2015 (Gere srl);
- la correzione d'ufficio relativa alla modifica n. XXVII;

b)Accogliere parzialmente :

- l'Osservazione n. 4 – Prot. 9183 /12.5.2015 (Immobiliare La Chiocciola di Velenti Giorgio e C.);

c) Non accogliere :

- l'Osservazione n. 6 – Prot. 9559/14.5.2015 (Marco Maulini) ;
- l'Osservazione n. 8 – Prot 95522 /15.5.2015 (Marco Bezzi – Anna Ruga) .

2)Di dare atto che il Comune di Omegna, in qualità di autorità competente in materia di VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR del 9 giugno 2008 n.12-8931, ritiene, per quanto espresso nel Parere Motivato di compatibilità ambientale, approvato con Determina Dirigenziale n. 468 del 13.7.2015 e reso pubblico ai sensi di legge mediante pubblicazione al sito internet comunale, che la Variante parziale n. 26 al vigente PRGC è esclusa dal processo di valutazione ambientale (VAS), anche a seguito delle valutazioni sulle osservazioni pervenute ed accolte o parzialmente accolte adeguando la Variante n. 26 alle prescrizioni richiamate in premessa, in quanto non rientra nei casi in esso elencati.

3)Di approvare la Variante parziale n. 26 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente - predisposta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e smei, costituita dai seguenti elaborati che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ed ai quali si rimanda e fa riferimento per quanto qui non espresso:

- Quaderno delle Osservazioni e delle Proposte di Controdeduzione ;

1. VREL – Relazione illustrativa;
2. Norme Tecniche di Attuazione ;
3. VTU – Tavole schematiche delle opere di urbanizzazione primarie esistenti negli ambiti oggetto di Variante – estratti - (1:2000) ;
4. VTC -Estratti elaborati di raffronto PRGC vigente – PRGC in variante (1:2000);
5. P3 – Legenda;
6. P3 – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbani e urbanizzandi – fg 1 -Crusinallo Verta Brughiere (1:2000);
7. P3 – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbani e urbanizzandi – fg 2 – Canova Sasso Gambello (1:2000);
8. P3 – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbani e urbanizzandi – fg 3 –Omegna Centro Cireggio Bagnella (1:2000) ;

9. P3 – Sviluppo del PRG relativo ai territori urbani e urbanizzandi – fg 4 –Borca Agrano (1:2000).

10. P4 – Sviluppi al PRGC reattivi ai nuclei di antica formazione (NAF) – (1:1000);

11. Estratto P2 – PRG esteso all'intero territorio con le prescrizioni per le aree esterne al perimetro del centro abitato ;

4) Di dare atto che la Variante n. 26 si considera variante parziale al PRGC in quanto le modifiche in essa contenute soddisfano tutte le condizioni previste dal comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77, di seguito elencate:

a) Non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata legge;

d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata legge;

e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;

f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;

h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5) Di dare atto che, il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRGC vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e), ed f) dell'art. 17 della LR 56/77, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate ed a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, previsto dal comma 7 art. 17 LR 56/77, è specificatamente riportato nell'allegato 1. VREL – Relazione illustrativa, di cui al punto 1).

6) Di dare atto che, la Provincia del Verbano Cusio Ossola con Decreto del Presidente della Provincia n. 57 del 1.7.2015 si pronunciava positivamente:

- in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della Variante n. 26 ;

- in merito ai parametri di cui al comma 6 (art. 17 comma 6);

-sulla compatibilità della Variante n. 26 con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati (art. 17 comma 7) di competenza provinciale o di altri Enti di cui l'Amministrazione Provinciale abbia conoscenza.

7) Di dare atto che la Variante parziale n. 26 :

- Non ha incidenza sulla classificazione acustica del territorio comunale, (Piano di Zonizzazione Acustica approvato con DCC 76/30.6.2003 e smei) , ai sensi della LR 52/2000 e della DGR n. 85-3802 del 6.8.2001;

-Non modifica in alcun modo le scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale così come definite dalla normativa regionale e dalla Variante n. 25 al PRGC (DCC n. 62 del 26.7.2013);

- Non interferisce con progetti d' interesse sovracomunali come risulta da specifica attestazione;

8) Di dare atto che, le modifiche accolte, puntualmente descritte nella relazione illustrativa allegata al presente atto, rivestono sostanza d'interesse pubblico per i conseguenti positivi risvolti economici ed occupazionali di carattere generale che consentono un'attuazione congrua ed applicata dello strumento urbanistico determinandone così il principio di efficacia dell'azione amministrativa.

9) D'individuare nel Direttore UOC Urbanistica Arch. Massimo Bino il Responsabile Unico del Procedimento.

10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e smei la Variante parziale n. 26 diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC.

La presente Deliberazione è dichiarata di immediata eseguibilità, con voti unanimi espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.